L.R. 40/2012 – UNIONI MONTANE

Procedimenti di costituzione delle Unioni montane

procedura DGR 2281/12

comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

deve esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali individuate dal D.L. 95/2012

comune con popolazione tra i 3.000 e 5.000 abitanti

deve aderire ad una unione montana ma non è obbligato ad esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali

comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti

non ha l'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali e può non aderire all'Unione montana (recesso)

comuni montani e parzialmente montani

il comune decide di aderire all'Unione montana corrispondente all'ambito della preesistente CM **("procedura ordinaria")**

il comune, decide di **aderire ad una unione montana confinante** con l'ambito della CM a cui appartiene

il comune, entro 60 gg. dalla formale comunicazione regionale di avvio delle procedure concertative per l'approvazione del Piano di riordino, chiede di aderire ad una unione montana confinante con la CM (deliberazione Consiliare a maggioranza)

il comune, in accordo con altri comuni, decide di **costituire una unione montana** non corrispondente all'ambito della CM a cui appartiene

il comune, entro 60 gg. dalla formale comunicazione regionale di avvio delle procedure concertative per l'approvazione del Piano di riordino, invia proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale (deliberazione Consiliare a maggioranza)

il comune decide di **recedere** dalla CM

il comune, entro 60 gg. dalla formale comunicazione regionale di avvio delle procedure concertative per l'approvazione del Piano di riordino, invia la **richiesta di recesso** dalla CM (deliberazione Consiliare a maggioranza)

approvazione del Piano di riordino da parte della Giunta regionale

il Piano di Riordino deve avere il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali e della competente commissione consiliare

procedura DGR 2651/12

nomina dei due consiglieri componenti del Consiglio dell'Unione montana (L.R. 40/12 art. 7 c. 3)

almeno uno dei due consiglieri deve risultare in rappresentanza delle opposizioni (L.R. 40/12 art. 4 c. 2)

il sindaco provvede a **comunicare** i nominativi dei consiglieri eletti alla Comunità montana corrispondente alla zona omogenea

- affissione del verbale della seduta all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni consecutivi
- trasmissione del verbale della seduta e della deliberazione di approvazione dei consiglieri eletti alla Giunta regionale.

il Presidente della corrispondente Comunità montana **convoca la prima seduta del Consiglio dell'Unione montana**, presso la sede della Comunità montana

La seduta di primo insediamento del Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal **sindaco più anziano**, il quale – laddove il consiglio non individui un diverso presidente provvisorio - svolge la funzione di presidente provvisorio anche nelle eventuali sedute successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente.

il consiglio dell'Unione provvede a deliberare in ordine all' **adozione dello Statuto dell'Unione montana**, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dell'unione

la deliberazione di approvazione dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua **pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi**, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

il Consiglio dell'Unione montana **approva in via definitiva lo Statuto** con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati

il Consiglio dell'Unione montana procede all' **elezione del Presidente dell'Unione Montana**

l'Unione montana provvede a trasmettere le deliberazioni di approvazione dello Statuto e di elezione del Presidente

- alla Comunità montana alla quale l'Unione subentra, ai fini dei successivi adempimenti in ordine ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati;
- alla Giunta regionale, la quale provvede alla pubblicazione dei sopra citati atti nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente della Comunità montana in carica alla data di costituzione della corrispondente Unione montana, provvede ad attivare le procedure per il trasferimento all'Unione dei beni patrimoniali, delle attività e delle passività, nonché del personale.